



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Desogus Antonello

ORDINANZA N. 116

in data 27/06/2025

OGGETTO:

Proroga della validità dell'Ordinanza numero 105 del 19 giugno 2025 fino al 2 luglio 2025 - divieto temporaneo di sosta in un tratto di via Tripoli dalle ore 8,00 alle ore 18,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamata l'Ordinanza numero 105 del 19 giugno 2025;

Vista la richiesta di proroga della validità dell'Ordinanza di cui sopra presentata in data 26 giugno 2025 con protocollo numero 30252 dal Geom. Dino Serra per conto di Aretino Sabina, tesa a ottenere il divieto di sosta fino al giorno 2 luglio 2025 in via Tripoli altezza civici 37-41 angolo via Olbia, nella fascia oraria 8,00-18,00, per la sosta di autoveicolo ad uso speciale su carreggiata per completare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato ivi esistente;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento di divieto di sosta temporanea nel lato interessato dai lavori;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 21, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

ORDINA

la proroga della validità dell'Ordinanza numero 105 del 19 giugno 2025 fino al giorno 2 luglio 2025, ovvero il divieto di sosta in via Tripoli dal civico 37 fino all'intersezione con via Olbia, con validità ore 8,00-18,00

DEMANDA

- alla sig. Aretino Sabina e all'impresa incaricata dei lavori, l'obbligo di mantenere la segnaletica stradale sopra indicata, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
 - entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
 - oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale;
- notificata via pec alla richiedente;
- trasmessa all'Ufficio edilizia privata Comunale e al Comando Polizia Locale in sede, e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE f.f.

Capitano Antonello Desogus